

REVISIONE DEGLI ORIENTAMENTI SUGLI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE

Documento non ufficiale dei servizi della DG Concorrenza da discutere in occasione della prima riunione multilaterale con gli esperti degli Stati membri

1. INTRODUZIONE

- (1) A seguito del seminario che la DG Concorrenza ha organizzato nel marzo 2011 con i rappresentanti degli Stati membri dell'UE e del SEE e con l'autorità di vigilanza EFTA, sedici Stati membri dell'UE e la Norvegia hanno presentato contributi scritti alla DG Concorrenza sugli aspetti degli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale (in appresso "gli orientamenti") da rivedere per il periodo 2014-2020.
- (2) Il presente documento non ufficiale illustra gli orientamenti provvisori dei servizi della DG Concorrenza, basati sulle osservazioni scritte pervenute dagli Stati membri dell'UE e del SEE. Il presente documento servirà come base di discussione con gli Stati membri dell'UE e del SEE nel corso della prima riunione multilaterale che si terrà l'8 e il 9 febbraio 2012. Esso non pregiudica le posizioni della Commissione.
- (3) Il presente documento non ufficiale affronta il campo di applicazione sostanziale e settoriale degli orientamenti e le disposizioni riguardanti la designazione delle regioni assistite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE (carte degli aiuti a finalità regionale).
- (4) Le questioni relative, ad esempio, al tipo di aiuto (aiuti agli investimenti iniziali, aiuti al funzionamento, ecc.), alle spese ammissibili, alle norme in materia di cumulo, alle soglie di notifica, alle norme per la valutazione della compatibilità¹ ecc., saranno discusse con gli Stati membri dell'UE e del SEE durante le successive fasi di preparazione degli orientamenti e anche nell'ambito delle discussioni sulla revisione del regolamento generale di esenzione per categoria per le disposizioni che sarebbero oggetto di tale regolamento.


2. CONTESTO DELLA REVISIONE

- (5) Il contesto per i prossimi orientamenti è il seguente:
 - (a) regolamento generale di esenzione per categoria (in appresso "RGEC"): l'esistenza del RGEC dal 2008 ha esteso la possibilità per gli Stati membri di attuare un numero significativo di misure di aiuto senza la necessità di notifica preventiva alla Commissione. Nell'elaborazione delle norme in

¹ Per quanto riguarda le norme per la valutazione della compatibilità, potrebbe essere previsto l'utilizzo delle attuali soglie di cui al punto 68 degli orientamenti e una semplificazione del processo di valutazione.

materia di aiuti di Stato a finalità regionale si deve anche tenere conto di questo spostamento verso misure che beneficiano dell'esenzione per categoria;

- (b) nessun grande allargamento dell'UE da assorbire: rispetto alla situazione nel 2007, quando era necessario ridurre la copertura degli aiuti nei quindici Stati membri dell'UE per tener conto dell'allargamento dell'UE a dodici nuovi Stati membri, la sfida principale per i prossimi orientamenti sarà raggiungere un equilibrio tra tutti gli Stati membri, concentrandosi sulle regioni più bisognose e, di conseguenza, rendendo più efficienti le politiche regionali;
- (c) riduzione delle regioni assistite ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a) (in appresso "regioni "a""): in base ai dati attualmente disponibili riguardanti il PIL regionale (riferiti al periodo 2006-2008), nel prossimo periodo (2014-2020) la popolazione dell'UE-27 ubicata in regioni "a" sarà il 24,4%, contro il 32,1% circa del periodo attuale (si vedano le seguenti carte). Il numero di regioni "a" diminuirebbe da 86 a 67²;



- (d) effetti della crisi economica: il probabile peggioramento del livello del PIL pro capite o di disoccupazione in taluni Stati membri o regioni deve essere preso in considerazione tra i dati utilizzati per determinare la copertura in termini di popolazione di ciascuno Stato membro. La revisione degli orientamenti avviene mentre la maggior parte degli Stati membri attua severe restrizioni di bilancio, anche se con diversa intensità. Ciò limiterà, di conseguenza, le possibilità di concedere aiuti di Stato volti

² La Germania non avrebbe più regioni "a". In Grecia il numero di regioni "a" dovrebbe ridursi da 8 a 3, in Spagna da 4 a 1 e nel Regno Unito da 2 a 1. Invece, in Italia e in Portogallo il numero di regioni "a" rimarrebbe invariato. Nei paesi dell'UE-12, la Polonia, la Romania e la Slovenia insieme alla Repubblica ceca, all'Ungheria e alla Slovacchia sono Stati membri le cui regioni sono tutte "a", tranne la regione della loro capitale; solo la Bulgaria, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sono Stati membri che beneficiano integralmente del sostegno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a).

a contribuire al raggiungimento di obiettivi di interesse comune, quali lo sviluppo economico delle regioni meno sviluppate. L'obiettivo della politica in materia di aiuti di Stato è sostenere tale sviluppo economico, cercando al tempo stesso un equilibrio fra i finanziamenti e i loro effetti distorsivi sugli scambi e sulla concorrenza nel mercato interno. Tenuto conto delle strategie di risanamento del bilancio attuate dagli Stati membri, è necessario garantire che le norme in materia di aiuti di Stato evitino la frammentazione del mercato interno e prevenano il rischio elevato di distorsioni della concorrenza e degli scambi a causa della diversa capacità degli Stati membri di concedere aiuti agli investimenti. Onde attenuare questo rischio, appare quindi giustificato limitare le intensità di aiuto per le varie categorie di regioni e porre maggiormente l'accento sulle regioni più bisognose dal punto di vista dell'UE.

3. PRINCIPALI LINEE DIRETTRICI PER I NUOVI ORIENTAMENTI

3.1. Campo di applicazione sostanziale degli orientamenti

- (6) Gli aiuti di Stato a finalità regionale consistono di aiuti agli investimenti iniziali o, in determinate circostanze, di aiuti al funzionamento: in entrambi i casi sono destinati a regioni specifiche al fine di riequilibrare le disparità regionali. Sebbene tesi a promuovere la coesione all'interno dell'Unione europea, gli effetti distorsivi di questi aiuti devono essere ridotti al minimo e la Commissione deve assicurarsi che gli effetti positivi degli aiuti superino quelli negativi. Poiché le regioni "a" sono quelle più bisognose, è auspicabile garantire la possibilità di concedere aiuti agli investimenti a tutti i tipi di imprese. Dato che le regioni assistite ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c), (in appresso le "regioni "c"") sono più sviluppate dal punto di vista dell'UE, il contributo allo sviluppo regionale degli aiuti agli investimenti iniziali è proporzionalmente meno importante. Al tempo stesso, le potenziali distorsioni degli scambi e della concorrenza sono più elevate per i progetti attuati da grandi imprese che per i progetti attuati da PMI.
- (7) Un importante problema nel contesto degli aiuti regionali agli investimenti a favore delle grandi imprese è che spesso esse avrebbero realizzato l'investimento in questione anche senza il sostegno finanziario, che diventa in tal modo sia costoso che inefficiente. Questo costo "inerziale" (deadweight) può presentarsi in tutte le forme di sostegno alle imprese (sia alle PMI che alle grandi imprese): tuttavia, è più probabile che si presenti in relazione ad aiuti concessi alle grandi imprese. Vi è un numero crescente di elementi che indicano che gli aiuti regionali agli investimenti sono più efficaci ed efficienti se destinati alle PMI³. Ciò può

³ Per una presentazione generale, si veda il documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione dell'impatto che accompagna la proposta di regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione, Bruxelles, del 6 ottobre 2011, SEC/2011/1139 definitivo (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1139:FIN:IT:PDF>). Si veda anche C. Criscuolo, R. Martin, H. Overman, J. Van Reenen (2011), "The causal effects of an industrial policy", mimeo, Centre for Economic Performance, London School of Economics, per una ricerca recente sull'efficacia del programma aiuti regionali selettivi (Regional Selective Assistance-RSA) nel Regno Unito. Anche le seguenti pubblicazioni illustrano come le politiche di sostegno alle imprese abbiano maggiori effetti sulle piccole imprese: S. Wallsten (2000; per gli Stati Uniti) "The effects of government-industry R&D programs on private R&D: the case of the Small Business Innovation Research program", RAND Journal of Economics, 31, pagg. 82-100; X. González, J. Jamandreu, e C.


essere dovuto in parte alla constatazione che l'accesso ai finanziamenti è più spesso un problema per le PMI che per le grandi imprese. Da questo punto di vista, si può prevedere che il sostegno finanziario sia più determinante se concesso alle PMI piuttosto che alle grandi imprese. Le grandi imprese hanno in genere maggior peso (potere contrattuale) nei confronti delle autorità pubbliche, in quanto sono relativamente più importanti per la regione delle singole PMI. Il rapporto costi-benefici del sostegno finanziario a favore delle grandi imprese, misurato ad esempio in termini di costo per posto di lavoro creato, può essere influenzato negativamente.

- (8) Pertanto, gli effetti negativi diretti degli aiuti a favore di progetti attuati da grandi imprese sono verosimilmente superiori alle esternalità positive. Di conseguenza, gli aiuti regionali agli investimenti sarebbero limitati alle PMI soltanto in tali regioni.
- (9) Gli Stati membri continuerebbero ad avere la possibilità di concedere aiuti al funzionamento non decrescenti e non temporanei nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone a scarsa densità di popolazione, in quanto tali aiuti consentono di affrontare problemi ben definiti e non comportano generalmente problemi di concorrenza significativi. Dato che le attuali disposizioni relative agli aiuti al funzionamento nelle regioni "a" sono state applicate ad una sola misura (nella Germania orientale) e tenuto conto dei forti effetti distorsivi degli aiuti al funzionamento a favore di grandi imprese, la possibilità di concedere aiuti al funzionamento "generici" nelle regioni "a" sarà limitata alle PMI e a condizioni analoghe a quelle previste ai punti da 76 a 79 e da 82 a 83 degli attuali orientamenti.
- (10) Sarà mantenuta la possibilità di concedere aiuti all'avviamento a piccole imprese di recente costituzione.
- (11) La prassi attuale dimostra che i grandi progetti d'investimento (vale a dire progetti con spese ammissibili superiori a 50 milioni di EUR) sono in prevalenza realizzati da grandi imprese. A causa degli effetti distorsivi significativi che gli aiuti a favore di questi progetti potrebbero provocare, tali aiuti sono attualmente soggetti ad un massimale corretto di aiuti a finalità regionale, sulla base della seguente tabella (alle PMI non possono essere concesse maggiorazioni):

Spese ammissibili	Massimale corretto	di aiuti
Fino a 50 milioni di EUR	100% del	massimale regionale
Per la parte compresa tra 50 milioni e 100 milioni di EUR	50% del	massimale regionale
Per la parte che supera 100 milioni di EUR	34% del	massimale regionale

Pazó (2005; per la Spagna) "Barriers to innovation and subsidy effectiveness", RAND, Journal of Economics, 36, pagg. 930-050; S. Lach (2002; per Israele) "Do R&D subsidies stimulate or displace private R&D? Evidence from Israel", Journal of Industrial Economics, 50, pagg. 369-90; R. Bronzini ed E. Iachini (2010; per l'Italia) "Gli incentivi alla ricerca e sviluppo sono efficaci? Evidenza dal metodo "regression discontinuity", mimeo, Banca d'Italia; e H. Gorg ed E. Strobl (2007; per l'Irlanda) "The effect of R&D subsidies on private R&D", Economica, 74 (294), pagg. 215-234.

- (12) L'attuale meccanismo di riduzione del massimale sarebbe mantenuto. Come illustrato nel grafico seguente, questo meccanismo permette una significativa riduzione dei livelli degli aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento, che sono considerati potenzialmente più distorsivi.



- (13) Al fine di ridurre al minimo gli effetti distorsivi degli aiuti di entità notevole concessi a grandi progetti di investimento, le spese ammissibili per le quali le imprese possono beneficiare di aiuti a finalità regionale sono limitate a un massimale di 500 milioni di EUR. Ciò consentirebbe di ridurre l'importo dell'aiuto in un numero limitato di casi in cui le spese ammissibili sono estremamente elevate e quindi contribuirebbe a ridurre l'effetto inerziale degli aiuti a finalità regionale (aiuto eccedente il livello necessario per produrre un incentivo ad investire). Su trentaquattro grandi progetti d'investimento decisi fra l'1.1.2007 e il 12.12.2011 in base agli orientamenti attualmente in vigore, solo nove avevano spese ammissibili superiori a 500 milioni di EUR, mentre l'importo medio delle spese ammissibili ammonta a 400 milioni di EUR (importo medio dell'aiuto 55,92 milioni di EUR)⁴.

3.2. Campo di applicazione settoriale degli orientamenti

- (14) Alla produzione agricola⁵ e al settore della pesca e dell'acquacoltura⁶ si applicano norme specifiche in materia di aiuti di Stato. Questi settori potrebbero pertanto

⁴ Su 135 casi trattati nel quadro delle disposizioni relative alla trasparenza e al controllo di cui al punto 65 degli orientamenti, nello stesso periodo, solo uno ha spese ammissibili superiori a 500 milioni di EUR (spese ammissibili: 567,27 milioni di EUR; importo dell'aiuto: 7,49 milioni di EUR).

⁵ Gli orientamenti non si applicano ai prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE. Si applicano alla trasformazione e alla commercializzazione di tali prodotti, ma solo nella misura prevista dalla legislazione UE specifica per il settore agricolo. Il RGEC non si applica agli aiuti concessi a favore di attività nella produzione primaria di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca e sviluppo e all'innovazione e gli aiuti in favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

rimanere esclusi dal campo di applicazione degli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale, ma la loro interrelazione con gli stessi dovrebbe essere migliorata.

- (15) Anche per il settore dei trasporti esistono norme specifiche. Di conseguenza, i mezzi di trasporto e le attrezzature non rientrerebbero fra i costi di investimento ammissibili per le imprese che svolgono la propria attività economica principale nel settore dei trasporti e le maggiorazioni a favore delle PMI non sono applicabili ai grandi progetti d'investimento nel settore dei trasporti.
- (16) Gli orientamenti continuerebbero a non essere applicabili agli aiuti a finalità regionale a favore dell'industria carboniera, che sono soggetti a norme speciali stabilite in strumenti giuridici specifici (attualmente, la decisione del Consiglio sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive).
- (17) I settori summenzionati dovrebbero continuare ad esulare dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale, visto il trattamento specifico che ricevono nella pertinente legislazione in materia di aiuti di Stato. Per ragioni di certezza giuridica, dovrebbe essere ulteriormente chiarito il campo d'applicazione delle norme specifiche (in particolare per il settore dei trasporti).
- (18) Le disposizioni specifiche relative agli aiuti regionali alla costruzione navale saranno integrate nei prossimi orientamenti.
- (19) L'esclusione dell'industria siderurgica e quella delle fibre sintetiche dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale è il risultato di una prassi consolidata tesa a vietare gli aiuti agli investimenti nei settori che si ritiene siano in sovraccapacità o in declino strutturale. La DG Concorrenza gradirebbe ricevere osservazioni sulla necessità o meno di mantenere il divieto degli aiuti a finalità regionale all'industria siderurgica e al settore delle fibre sintetiche e potrebbe anche prevedere una consultazione specifica con i rappresentanti del settore/dell'industria su questo tema.

3.3. Carte degli aiuti a finalità regionale

3.3.1. Copertura complessiva in termini di popolazione

- (20) Dato il carattere derogatorio degli aiuti a finalità regionale, tesi a obiettivi di coesione, la copertura totale in termini di popolazione delle regioni assistite nell'Unione europea dovrebbe essere significativamente inferiore a quella delle regioni non assistite (inferiore al 50% della popolazione dell'UE).
- (21) La copertura complessiva in termini di popolazione dovrebbe pertanto essere fissata al 42% della popolazione dell'UE-27, che rappresenta lo stesso livello in termini nominali del punto di partenza per i due esercizi precedenti (periodo 2007-2013: 42% dell'UE-25⁷; periodo 1998-2006: il 42,7% dell'UE-15).

⁶ Gli orientamenti non menzionano la loro applicabilità al settore della pesca e dell'acquacoltura. Il RGEC non si applica agli aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

⁷ La copertura finale per l'UE-27 era del 46,6%.

- (22) Rispetto alle attuali carte degli aiuti a finalità regionale all'1.1.2011, sulla base dei dati Eurostat relativi al PIL regionale per il periodo 2006-2008, sembra che la copertura in termini di popolazione corrispondente alle regioni NUTS-II con un PIL pro capite misurato in standard di potere d'acquisto (SPA) inferiore al 75% della media dell'UE-27 e alle regioni ultraperiferiche diminuirebbe dal 35,5% della popolazione dell'UE-25 (in base a dati del 2002) al 24,4% della popolazione dell'UE-27 (in base a dati del 2008). Questa notevole riduzione relativa della copertura corrispondente alle regioni "a" potrebbe offrire la possibilità di ridurre la copertura complessiva in termini di popolazione a livello dell'UE al di sotto della media UE (42%).

3.3.2. Dati per l'elaborazione delle carte

- (23) Onde rispecchiare gli effetti della crisi economica, le carte degli aiuti regionali dovrebbero basarsi sui dati relativi al PIL regionale per il periodo 2008-2010. Di conseguenza la ripartizione della copertura in termini di popolazione per Stato membro dovrebbe essere definita nel marzo/aprile 2013 (dopo la pubblicazione dei dati Eurostat relativi al PIL regionale per il periodo 2008-2010).
- (24) Sarebbe inoltre mantenuta la possibilità di una revisione intermedia delle carte. La DG Concorrenza gradirebbe ricevere osservazioni sull'utilità di prevedere una revisione intermedia delle carte degli aiuti a finalità regionale nel 2017 e sulla portata di tale revisione intermedia.

3.3.3. Individuazione delle regioni assistite ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a)(regioni "a")

- (25) In linea con la definizione attuale e ben consolidata, per "regioni "a"" continuano ad intendersi le regioni NUTS-II con un PIL pro capite (misurato in SPA) inferiore al 75% della media UE-27 (dati Eurostat relativi al periodo 2008-2010 per la media del PIL regionale e relativi al 2010 per la popolazione).
- (26) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, le regioni ultraperiferiche sarebbero definite regioni "a" indipendentemente dal loro livello di PIL pro capite.
- (27) La categoria delle regioni ad effetto statistico non sarebbe mantenuta in quanto non è giustificata dagli effetti dell'allargamento dell'UE alla Bulgaria e alla Romania del 2007 né da quelli del prossimo allargamento dell'UE alla Croazia nel 2013. Nel periodo 2007-2011, sedici regioni sono state definite regioni ad effetto statistico (corrispondenti al 3,38% della popolazione dell'UE-25). Dalle proiezioni basate sui dati del periodo 2006-2008, sembrerebbe che solo cinque regioni sarebbero interessate dagli effetti statistici degli allargamenti del 2007 e del 2013 (corrispondenti solo allo 0,8% della popolazione dell'UE-27).

3.3.4. Possibilità per gli Stati membri di individuare alcune regioni ammissibili al sostegno ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c), senza giustificazione specifica (regioni "c" predeterminate)

- (28) Per il passaggio dalla categoria di regioni assistite ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a), alla categoria di regioni assistite ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri sarebbero in grado di designare come regioni "c", senza alcuna giustificazione specifica, quelle che erano regioni "a" nelle carte del 2011 (dopo il

riesame delle regioni ad effetto statistico) ma che non sarebbero più ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), nel periodo 2014-2020 (in appresso "ex regioni "a"", che gli orientamenti attualmente in vigore denominano "regioni a sviluppo economico"). Tuttavia, solo le ex regioni "a" con un PIL pro capite inferiore al 90% della media UE-27 saranno parte di questa categoria, in quanto si può ritenere che le regioni il cui livello di PIL pro capite è salito da meno del 75% della media UE-25 a oltre il 90% della media UE-27 non necessitano di un sostegno transitorio. Per analogia con gli orientamenti attualmente in vigore, fino al 31.12.2017 l'intensità d'aiuto nelle ex regioni "a" dovrebbe essere 10 punti percentuali in meno rispetto alla loro precedente intensità di aiuto basata sulle carte per il periodo 2007-2013 e a partire dall'1.1.2018 l'intensità di aiuto sarebbe quella normale delle regioni "c". Dalle proiezioni basate su dati relativi al periodo 2006-2008, sembrerebbe che l'esclusione delle regioni con un PIL pro capite superiore al 90% della media UE-27 dalla categoria delle ex regioni "a" interesserebbe solo tre regioni.

- (29) A causa dei loro svantaggi specifici, gli Stati membri continuerebbero a poter definire come regioni "c" le zone cosiddette a scarsa densità di popolazione (cioè le regioni NUTS-III con meno di 12,5 abitanti per km²).

3.3.5. Metodo per la ripartizione fra gli Stati membri della quota di copertura in termini di popolazione delle regioni "c" non predeterminate

- (30) Negli orientamenti attualmente in vigore, dopo aver dedotto dalla copertura complessiva in termini di popolazione la quota di popolazione per le regioni "a" e per le regioni a sviluppo economico e per le regioni a scarsa densità di popolazione (se del caso), il saldo è distribuito tra gli Stati membri utilizzando un criterio di distribuzione che tiene conto delle differenze del PIL pro capite e del livello di disoccupazione tra le regioni, a livello sia nazionale che UE. Ciò assicura che gli Stati membri che hanno un elevato grado di disparità regionale, sia a livello interno che in relazione alle regioni di altri Stati membri, ricevano in proporzione quote più elevate (si veda l'allegato IV degli orientamenti 2007-2013).
- (31) I principi fondamentali della formula e il criterio di ripartizione attuali sarebbero mantenuti. Tuttavia, poiché la quota di copertura in termini di popolazione delle regioni "a" e delle regioni "c" predeterminate sulla copertura complessiva in termini di popolazione sarà notevolmente più bassa nel prossimo periodo rispetto a quello attuale, è opportuno dare maggiore peso al contesto europeo nel calcolo del criterio di ripartizione. Quindi il metodo per la ripartizione delle quote in termini di popolazione tra gli Stati membri sarebbe oggetto delle seguenti modifiche:
- (a) nella fase I del metodo (per individuare le regioni con disparità rispetto alle altre), la soglia relativa al PIL pro capite non si riferirebbe più alle regioni NUTS-III con un PIL pro capite inferiore all'85% della media nazionale ma, invece, a quelle con un PIL pro capite inferiore al 90% della media UE;
 - (b) inoltre, la soglia relativa al livello di disoccupazione non si riferirebbe più alle regioni NUTS-III con un livello di disoccupazione superiore al 115%

della media nazionale, bensì a quelle con un livello di disoccupazione superiore al 115% della media UE.

- (32) Nell'insieme di regioni prese in considerazione per calcolare il livello relativo di disparità di ogni Stato membro, queste eventuali modifiche attribuirebbero maggior peso alle regioni che hanno un basso livello di PIL pro capite o che presentano un elevato tasso di disoccupazione⁸ rispetto alla media UE, in particolare escludendo dall'insieme delle regioni considerate ai fini del calcolo del livello relativo di disparità per ogni Stato membro le regioni NUTS-III che non presentano disparità significative in termini di disoccupazione o di PIL pro capite in relazione alla media UE. Le implicazioni per la copertura in termini di popolazione delle regioni "c" non predeterminate degli Stati membri sono le seguenti:

NB: la presente simulazione è basata sulle statistiche relative al periodo 2006-2008 per il PIL regionale e relative al periodo 2007-2009 per la disoccupazione regionale, prendendo come ipotesi una copertura complessiva delle regioni "c" non predeterminate a livello di UE-27 del 10,15% (la copertura complessiva nell'UE-27 è del 42%). La ripartizione effettiva della quota di copertura delle regioni "c" non predeterminate fra gli Stati membri varierebbe in funzione dei dati utilizzati e della copertura in termini di popolazione delle regioni "a" e "c" predeterminate.

Stato membro	Quota attuale della popolazione nazionale situata in regioni "c" non predeterminate (2007-2011)	Quota della popolazione nazionale situata in regioni "c" non predeterminate – metodo attuale (2014-2020)	Quota della popolazione nazionale situata in regioni "c" non predeterminate – metodo proposto (2014-2020)
UE-27	7,0%	9,2%	9,9%
UE-25	7,5%	9,7%	10,5%
UE-15	8,9%	11,4%	12,3%
Austria	19,0%	23,4%	10,3%
Belgio	13,5%	15,0%	14,6%
Danimarca	8,6%	5,0%	0,0%
Cipro	50,0%	25,0%	0,0%
Francia	15,5%	16,4%	19,6%
Finlandia	9,3%	8,9%	2,9%
Germania	11,0%	14,0%	11,9%
Grecia	0,0%	2,2%	3,0%
Irlanda	23,5%	25%	19,8%
Italia	0,9%	2,9%	2,7%
Lussemburgo	16,0%	8,0%	0,0%
Paesi Bassi	7,5%	4,1%	2,8%
Portogallo	2,7%	3,2%	4,8%

⁸ Per quanto riguarda il livello di disoccupazione, la disposizione secondo la quale si ritiene che vi sia una disparità sufficiente se la regione in questione ha un tasso di disoccupazione superiore del 50% della media nazionale sarebbe priva di oggetto. Ciò ha l'effetto di eliminare l'inclusione automatica nel criterio di ripartizione delle regioni con un elevato livello di disoccupazione rispetto alla media nazionale.

Regno Unito	12,9%	17,7%	13,9%
Spagna	1,1%	9,3%	25,6%
Slovenia	0,0%	0	6,6%
Ungheria	0,0%	5,2%	5,0%

3.3.6. Rete di sicurezza

- (33) La disposizione degli attuali orientamenti secondo la quale nessuno Stato membro perda più del 50% della copertura in termini di popolazione rispetto alla precedente carta sarà modificata per applicarsi unicamente, da un lato, agli Stati membri che consistono in una regione NUTS-II o III (ossia Cipro e Lussemburgo, per i quali non è possibile applicare il metodo di ripartizione in quanto le disparità regionali non possono essere dimostrate) e, dall'altro, agli Stati membri che sono stati, o saranno, designati a ricevere assistenza finanziaria nel quadro dello strumento di prestito in favore della Grecia e del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) (ossia ad oggi: la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda)⁹. Per queste due categorie di Stati membri, la riduzione della copertura in termini di popolazione nelle prossime carte si limiterebbe al 75% della loro precedente copertura complessiva in termini di popolazione.
- (34) Come emerge dalla precedente tabella, tale disposizione interesserebbe, in pratica, i seguenti Stati membri:
- (a) Cipro: copertura in termini di popolazione delle regioni "c" 37,5% (attuale copertura regioni "c": 50%);
 - (b) Grecia: copertura regioni "a"+"c" 75% (attuale copertura regioni "a"+"c": 100%);
 - (c) Irlanda: copertura in termini di popolazione regioni "c" 37,5% (attuale copertura regioni "c": 50%);
 - (d) Lussemburgo: copertura in termini di popolazione regioni "c" 12% (attuale copertura regioni "c": 16%);
- (35) Per gli altri Stati membri, l'intervento di tali garanzie non è giustificato poiché la copertura complessiva in termini di popolazione per le regioni "c" di fatto aumenterà rispetto al periodo 2007-2013. Non è nemmeno previsto un livello minimo di copertura in termini di popolazione per Stato membro.
- (36) La tabella in allegato contiene una rassegna degli effetti delle modifiche proposte nelle sottosezioni da 3.3.1. a 3.3.6 in termini di copertura di popolazione per Stato membro e per categoria di zona assistita.

⁹ Gli Stati membri che ricevono finanziamenti nel quadro dei programmi per il sostegno UE alla bilancia dei pagamenti sono esclusi in quanto il periodo oggetto del sostegno UE è già scaduto (per l'Ungheria) o si prevede che scada prima dell'entrata in vigore degli orientamenti (per la Romania e la Lettonia).

3.3.7. *Criteri per la selezione da parte degli Stati membri di regioni "c" non predeterminate*

(37) Ai sensi degli orientamenti attualmente in vigore, gli Stati membri possono selezionare regioni "c" (oltre alle regioni predeterminate) sulla base dei seguenti criteri, che combinano indicatori obiettivi e prendono in considerazione la situazione economica effettiva delle microregioni (in particolare in termini di ristrutturazione industriale e occupazione):

- criterio 1 (punto 30, lettera c), degli orientamenti): zone contigue con una popolazione minima di almeno 100 000 abitanti e che sono situate in regioni NUTS-II o NUTS-III che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale;
- criterio 2 (punto 30, lettera d), degli orientamenti): le regioni NUTS-III con una popolazione inferiore a 100 000 abitanti che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale;
- criterio 3 (punto 30, lettera e), degli orientamenti): le isole o le altre regioni caratterizzate da un analogo isolamento geografico che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale;
- criterio 4 (punto 30, lettera f), degli orientamenti): le isole con una popolazione inferiore a 5 000 abitanti e altre comunità con meno di 5 000 abitanti caratterizzate da un analogo isolamento geografico;
- criterio 5 (punto 30, lettera g), degli orientamenti): le regioni NUTS-III o parti di esse limitrofe ad una regione che è ammissibile al sostegno ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a), o aventi o un confine con un paese che non è uno Stato membro del SEE o dell'EFTA;
- criterio 6 (punto 30, lettera h), degli orientamenti): zone contigue con una popolazione minima di almeno 50 000 abitanti che siano sottoposte a considerevoli cambiamenti strutturali o che siano in grave declino relativo rispetto ad altre regioni comparabili dell'UE;
- criterio 7 (punto 31 degli orientamenti): aree con una popolazione minima di 20 000 abitanti che hanno proporzionalmente un bisogno maggiore di sviluppo economico rispetto ad altre aree (in base al PIL pro capite, al livello di occupazione o di disoccupazione, agli indicatori relativi alla produttività locale o alle qualificazioni professionali)¹⁰.

(38) Per i criteri 1, 2 e 6: per gli Stati membri con una popolazione delle regioni "c" non predeterminate inferiore a 1 milione di abitanti, le zone proposte dovrebbero avere una popolazione minima di 50 000 abitanti per le zone designate in base ai

¹⁰ In queste aree gli aiuti agli investimenti sono autorizzati solo a favore delle PMI per progetti con spese ammissibili inferiori a 25 milioni di EUR.

criteri 1 o 2 e di 10 000 abitanti per le zone designate in base al criterio 6. Dalle proiezioni basate sui dati relativi al periodo 2006-2008, e applicando tutte le disposizioni modificate indicate nel presente documento non ufficiale, sembrerebbero sette gli Stati membri interessati da questa modulazione della popolazione minima delle zone (Austria, Finlandia, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Ungheria). Lo scopo della modifica proposta è introdurre una certa flessibilità (modulazione della popolazione minima delle regioni proposte al sostegno ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c), in funzione della copertura delle regioni "c" non predeterminate di ciascun Stato membro).

- (39) I criteri 3, 4 e 5 sarebbero mantenuti in quanto permettono di affrontare vincoli regionali ben definiti.
- (40) Non vi è motivo di introdurre nuovi criteri per tener conto degli effetti della crisi economica in quanto i criteri 6 e 7 e, indirettamente, i criteri da 1 a 3 permettono già di coprire questo fattore in misura sufficiente. Le condizioni precise di questi criteri potrebbero essere adattate in modo da prendere meglio in considerazione gli effetti della crisi economica.
- (41) Per evitare che le regioni "c" manchino di coerenza geografica, annullando il principio della concentrazione dell'aiuto, saranno introdotte le seguenti condizioni:
- (a) le zone proposte in base ai criteri 1, 3, 4, 5, 6 o 7 devono essere composte di intere aree di livello LAU 2 (o di livello LAU 1 se, come in alcuni casi, queste sono più piccole)¹¹ o gruppi di intere aree di livello LAU 2/1. Nelle aree di livello LAU 2/1 con una popolazione superiore a quella minima di una zona definita per lo Stato membro in questione, la zona proposta può comprendere parti di un'area di livello LAU 2/1, a condizione che la popolazione di tali parti sia superiore al 75% della popolazione minima richiesta (ossia il 75% di 100 000 o di 20 000). La ragione di tale condizione è garantire che le zone proposte abbiano una popolazione minima sufficientemente compatta, che eviti la dispersione degli aiuti a finalità regionale;
- (b) i criteri 6 o 7 non sono applicabili nelle aree che potrebbero anche essere designate in base ai criteri 1, 2 o 3 (cioè aree i cui livelli di PIL pro capite o di disoccupazione potrebbero renderle ammissibili applicando il criterio di ripartizione al corrispondente Stato membro). I criteri 6 e 7 sono volti ad affrontare problemi che non sono necessariamente oggetto di indicatori quali il PIL pro capite o la disoccupazione: è logico di conseguenza limitarne l'applicazione alle zone che non possono già essere designate mediante i criteri basati sul PIL pro capite o sul livello di disoccupazione. Ciò fa sì che i criteri 6 e 7 si applichino solamente alle aree che altrimenti non potrebbero essere designate come regioni "c" in base ad altri criteri.

3.3.8. Intensità d'aiuto

Tipo di regione	Grandi imprese	PMI
-----------------	----------------	-----

¹¹ Unità amministrative locali livelli 1 e 2 (precedentemente denominate NUTS-IV e NUTS-V).

regioni "a" con un PIL pro capite inferiore al 45% della media UE-27*	35%	45% / 55%
regioni "a" con un PIL pro capite inferiore al 60% della media UE-27*	30%	40% / 50%
regioni "a" con un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE-27*	25%	35% / 45%
ex regioni "a" con un PIL pro capite inferiore al 90% della media UE-27†	–	25% / 35%
regioni "c" normali	–	20% / 30%
(regioni non assistite (aiuti a favore delle PMI concessi in virtù del RGEC)	(–)	(10%) / (20%)

* **maggiorazione di 10 punti percentuali per le regioni ultraperiferiche con un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE-27; maggiorazione di 5 punti percentuali per le regioni ultraperiferiche con un PIL pro capite superiore al 75% della media UE-27; (intensità di base dell'aiuto per le grandi imprese: 20%)**

† **regioni "c" che beneficiano di un'intensità di aiuto più elevata per un periodo transitorio di tre anni.**

- (42) Gli Stati membri non possono più concedere aiuti regionali agli investimenti alle grandi imprese ubicate nelle regioni "c", dato che gli aiuti a favore delle grandi imprese sono potenzialmente più distorsivi rispetto agli aiuti alle PMI. Il motivo è che gli aiuti alle grandi imprese sono giustificati soltanto in regioni in cui è più probabile che un aiuto apporti un contributo a livello regionale atto a compensare i suoi effetti negativi, vale a dire nelle regioni caratterizzate da un basso livello di sviluppo regionale (cioè le regioni "a").
- (43) I massimali di intensità di aiuto nelle regioni "a" e "c" sarebbero ridotti, poiché le elevate intensità di aiuto che erano ammesse a causa del livello di disparità negli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 non sono più necessarie. Molte regioni in cui le imprese sono attualmente ammesse a beneficiare di elevati livelli di aiuti hanno migliorato la loro situazione socioeconomica in termini di PIL e di occupazione. Le imprese situate in tali regioni necessitano adesso di un sostegno minore.
- (44) Dato che è necessario garantire una transizione graduale dalla qualifica di regione "a" a quella di regione "c", le ex regioni "a" potranno continuare a beneficiare di un massimale di intensità di aiuto superiore a quello applicabile alle normali regioni "c" per un periodo transitorio di tre anni.
- (45) Poiché la copertura in termini di popolazione delle regioni "c" dovrebbe essere più elevata nel prossimo periodo rispetto a quello attuale, sarà eliminata la possibilità per gli Stati membri di individuare ulteriori regioni come regioni "c" per un periodo transitorio di due anni (come nel 2007-2008)¹².
- (46) È opportuno mantenere le maggiorazioni delle intensità di aiuto per le regioni ultraperiferiche, dati gli svantaggi specifici con cui tali regioni devono confrontarsi. Tuttavia, il livello di tali maggiorazioni verrebbe ridotto: 10 punti percentuali per le regioni ultraperiferiche con un PIL pro capite inferiore al 75%

¹² Ai sensi degli orientamenti attualmente in vigore questa disposizione si applicava alle regioni che erano ammissibili in base agli orientamenti precedenti, a condizione che la popolazione complessiva delle zone (pre-ammissibili) "c" per lo Stato membro interessato e di tali zone transitorie non fosse superiore al 66% della popolazione nazionale ammissibile agli aiuti a finalità regionale ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c), a norma degli orientamenti per il periodo 2007-2013 (l'intensità di aiuto in tali regioni era limitata al 10%).

della media UE-27 e 5 punti percentuali per le regioni ultraperiferiche con un PIL pro capite pari o superiore al 75% della media UE 27.

- (47) Al fine di evitare effetti transfrontalieri, è necessario limitare l'eventuale divario fra le intensità di aiuto di regioni "a" e "c" confinanti. Pertanto nelle regioni "c", le intensità di aiuto per gli aiuti concessi alle PMI possono essere aumentate di 5 o 10 punti percentuali (in base alla qualifica di regione "c") nel caso di una regione NUTS-III, o di un'area più piccola, contigua ad una regione "a", se ciò è necessario per garantire che il differenziale tra le due regioni non superi 20 punti percentuali.

Allegato - simulazioni

Stati membri	Carte attuali			Metodo degli orientamenti 2007			Metodo proposto		
	(a)	(c)	totale	(a)	(c)	totale	(a)	(c)	totale
UE27	32,5	13,7	46,3	24,4	17,7	42,1	24,4	18,3	42,7
UE25	28,3	14,6	42,9	20,2	18,3	38,5	20,2	19,4	39,6
UE15	16,2	16,5	32,8	8,3	19,9	28,2	8,3	21,4	29,7
Belgio	12,4	13,5	25,9	0,0	27,2	27,2	0,0	26,7	26,7
Bulgaria	100	0,0	100	100	0,0	100	100	0,0	100
Repubblica ceca	88,6	0,0	88,6	88,3	0,0	88,3	88,3	0,0	88,3
Danimarca	0,0	8,6	8,6	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Germania	12,5	17,1	29,6	0,0	26,9	26,9	0,0	24,8	24,8
Estonia	100	0,0	100	100	0,0	100	100	0,0	100
Irlanda	0,0	50,0	50,0	0,0	25,0	25,0	0,0	37,5	37,5
Grecia	56,1	43,9	100	15,1	43,3	58,4	15,1	59,9	75,0
Spagna	36,2	23,5	59,6	6,9	38,0	44,9	6,9	54,3	61,2
Francia	2,9	15,5	18,4	2,9	16,5	19,4	2,9	19,6	22,5
Italia	30,2	3,9	34,1	28,3	3,9	32,2	28,3	3,6	31,9
Cipro	0,0	50,0	50,0	0,0	25,0	25,0	0,0	37,5	37,5
Lettonia	100	0,0	100	100	0,0	100	100	0,0	100
Lituania	100	0,0	100	100	0,0	100	100	0,0	100

Lussemburgo	0,0	16,0	16,0	0,0	8,0	8,0	0,0	12,0	12
Ungheria	72,2	27,8	100	71,0	5,2	76,2	71,0	5,0	76,0
Malta	100,0	0,0	100	0,0	100,0	100	0,0	100,0	100
Paesi Bassi	0,0	7,5	7,5	0,0	4,1	4,1	0,0	2,8	2,8
Austria	0,0	22,5	22,5	0,0	23,4	23,4	0,0	10,3	10,3
Polonia	100,0	0,0	100	86,4	13,6	100	86,4	13,6	100
Portogallo	70,1	6,6	76,7	69,5	3,2	72,7	69,5	4,8	74,3
Romania	100,0	0,0	100	89,6	10,4	100	89,6	0,0	89,6
Slovenia	100,0	0,0	100	53,4	46,6	100	53,4	6,6	60,0
Slovacchia	88,9	0,0	88,9	88,7	0,0	88,7	88,7	0,0	88,7
Finlandia	0,0	33,0	33,0	0,0	27,2	27,2	0,0	21,3	21,3
Svezia	0,0	15,3	15,3	0,0	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5
Regno unito	4,0	19,9	23,9	3,1	18,9	22,0	3,1	15,1	18,2

- Carte attuali: situazione per il periodo 2011-2013 dopo il riesame delle regioni ad effetto statistico
- Metodo degli orientamenti 2007: applicazione degli orientamenti 2007-2013 utilizzando i dati Eurostat più recenti (relativi al periodo 2006-2008 per il PIL e al periodo 2007-2009 per la disoccupazione)
- Metodo proposto: metodo descritto nel documento non ufficiale utilizzando i dati Eurostat più recenti (relativi al periodo 2006-2008 per il PIL e al periodo 2007-2009 per la disoccupazione).